

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma). (GU n. 39 del 1-10-2011)

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 3 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le procedure:

a) per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, perseguendo, anche attraverso il coordinamento dell'azione di tutti i soggetti coinvolti, finalita' di semplificazione ed accelerazione;

b) per assicurare la corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di prevalente interesse locale;

c) per assicurare, nei procedimenti per la realizzazione di opere pubbliche e private l'applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) da parte degli enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le opere pubbliche per le quali l'interesse regionale e' concorrente con l'interesse nazionale e per la cui realizzazione la normativa nazionale dispone specifiche procedure.

Capo II

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Sezione I

Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si considerano opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere:

a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria; e' prevalente il finanziamento che copre piu' della meta' del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera;

b) previste in piani o programmi approvati dagli enti locali,

anche in forma associata, nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali, secondo le disposizioni della legge regionale.

2. Altre opere pubbliche di interesse strategico regionale possono essere individuate annualmente, in via straordinaria, nell'ambito di uno specifico elenco allegato al documento di programmazione economica e finanziaria.

Sezione II
Accordi di programma

Art. 3
Competenze della Regione

1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle competenze di cui all'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma):

a) puo' promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della medesima legge regionale n. 76/1996;

b) puo' partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati.

2. L'accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 76/1996, la riduzione di termini e le semplificazioni procedurali che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.

3. Ove si verificano inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l'accordo di programma e il collegio di vigilanza non provveda ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 76/1996, il Presidente della Giunta regionale lo invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali senza che il collegio abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalita' di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

4. Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applica la legge regionale n. 76/1996.

Sezione II
Accordi di programma

Art. 4
Effetti dell'accordo di programma

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all'art. 2, producono effetti di variante agli strumenti e atti di governo del territorio comunali.

2. La variante degli strumenti e atti di governo del territorio, prevista dall'accordo di programma, concerne le sole aree destinate alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto dell'accordo.

3. In caso di variante agli strumenti di governo del territorio di piu' enti territoriali, si procede ad accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 21 e seguenti, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Sezione II
Accordi di programma

Art. 5
Procedure

1. Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilita' della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza istruttoria, il testo dell'accordo di programma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare.

2. Il deposito dura trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.

3. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni i soggetti che hanno partecipato alla conferenza istruttoria sono convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute.

4. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino il contenuto dell'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma.

5. L'accordo con efficacia di variante, e' ratificato dal consiglio dell'amministrazione comunale che ha sottoscritto l'accordo medesimo entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

6. Qualora non sia raggiunta l'unanimita' delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, in presenza di opinioni prevalenti positive, il Presidente della Giunta regionale puo' chiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni; la deliberazione del Consiglio regionale costituisce effetto di variante e dichiarazione di pubblica utilita'.

7. Resta fermo, ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma con gli effetti di cui all'art. 4, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza); ai fini di accelerazione delle procedure, la fase di deposito e osservazioni di cui al comma 2 e' effettuata contemporaneamente alla consultazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 10/2010.

Sezione III

Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma

Art. 6

Monitoraggio

1. Fuori dei casi in cui si proceda tramite accordo di programma, la Regione assicura comunque il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 2.

2. Ai fini del monitoraggio, l'ente competente predispone un documento operativo contenente:

a) l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione e messa in esercizio dell'opera, nonché la tempistica relativa a ciascun adempimento;

b) il piano finanziario dell'opera.

3. Il documento operativo è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva. Ove l'ente competente non predisponga il documento operativo, provvede la Giunta regionale.

4. Per esigenze sopravvenute e straordinarie, la Giunta regionale può procedere, anche su richiesta del soggetto interessato, alla sostanziale ridefinizione dei termini.

5. Le modalità e i criteri di elaborazione del documento operativo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Sezione III

Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma

Art. 7

Nomina di commissari

1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 53/2001:

a) nei casi in cui l'ente competente ai sensi dell'art. 6, comma 2, non provveda agli adempimenti di propria competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti nel documento operativo;

b) nei casi in cui gli altri enti locali siano inerti o inadempienti nell'espletamento degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.

Sezione III

Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma

Art. 8

Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all'art. 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi dell'istruttoria, ove verifichi che la determinazione negativa comporta un pregiudizio al perseguimento dell'interesse regionale e non sussistano, in base alle valutazioni tecniche e agli esiti dell'istruttoria, pregiudizi

sotto il profilo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumita', diffida l'ente locale procedente ad assumere una determinazione positiva entro un congruo termine, trascorso il quale, ove l'ente locale non abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalita' di cui alla legge regionale n. 53/2001.

3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni, trascorsi i quali senza che la Regione abbia proceduto ai sensi del comma 2, l'ente locale procede alle determinazioni di competenza.

4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalita' operative del procedimento di cui al presente articolo.

Capo III

Altre opere pubbliche finanziate dalla Regione

Art. 9

Funzioni regionali

1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e diverse da quelle di cui all'art. 2, sono soggette a monito-raggio ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Ove l'attivita' di monitoraggio evidenzi inadempienze o ritardi, la Giunta regionale provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca dei finanziamenti e al recupero dell'eventuale quota erogata.

Capo IV

Disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di opere private

Art. 10

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell'interesse del privato agli obiettivi regionali:

a) all'insediamento e allo sviluppo di medie e grandi imprese o aggregazioni di imprese equivalenti ad esse, in ragione dell'obiettivo del rafforzamento del sistema produttivo e dei livelli occupazionali;

b) impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in ragione dell'obiettivo di garantire i livelli di autosufficienza regionale, i livelli di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la razionalizzazione dell'attivita' di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;

c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell'obiettivo del raggiungimento dei livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e della normativa statale di recepimento;

d) il trattamento e la depurazione delle acque reflue derivanti da attivita' agricole o industriali in ragione dell'obiettivo di tutela della qualita' delle acque.

2. Con regolamento regionale possono essere individuati limiti dimensionali minimi delle opere di cui al comma 1, ai fini

dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Capo IV

Disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di opere private

Art. 11

Attività di impulso e coordinamento regionale

1. La Giunta regionale, su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, può intervenire per favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti:

a) successivamente all'avvio delle procedure ordinariamente previste per il rilascio degli atti amministrativi necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere, ove alla scadenza dei termini, comunque determinati ai sensi della normativa vigente, i medesimi atti amministrativi non siano stati adottati e le leggi statali o regionali non prevedano che la mancata adozione configuri accoglimento o rigetto dell'istanza;

b) successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, in tutti i casi in cui essa sia stata convocata per il rilascio degli atti amministrativi e sia risultata improduttiva di effetti, ovvero nei casi in cui l'autorità competente non abbia proceduto alla relativa convocazione.

2. L'attività di cui al comma 1, è esercitata previa istanza al Presidente della Giunta regionale presentata secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Capo IV

Disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di opere private

Art. 12

Svolgimento dell'attività

1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all'art. 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell'attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.

2. La Giunta regionale esamina, congiuntamente ai soggetti pubblici e ai privati interessati, i motivi della mancata conclusione o del mancato avvio del procedimento.

3. Qualora dall'esame risulti che la mancata adozione dell'atto autorizzatorio o la mancata conclusione del procedimento dipendono dall'inerzia o inadempimento di uno o più enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, la Giunta regionale assume, previa diffida ad adempiere, la titolarità del procedimento in sostituzione dell'ente.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce di esercitare le funzioni attraverso le competenti strutture o mediante nomina di commissari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta regionale, ove individui, nel rispetto delle disposizioni di legge, soluzioni per la ripresa del procedimento e per la sua conclusione, le propone ai soggetti pubblici e privati interessati, al fine del raggiungimento di un'intesa, anche nella forma degli accordi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all'art. 3.

6. Qualora non vengano individuate soluzioni ai sensi del comma 5 la Giunta regionale, entro la scadenza del termine fissato

inizialmente o successivamente prorogato, ne da' comunicazione agli interessati e conclude l'attivita'.

Capo IV

Disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di opere private

Art. 13

Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione e/o l'esercizio delle opere di cui all'art. 10, in difformita' rispetto alle valutazioni tecniche espresse dai soggetti preposti al relativo rilascio, ne informano preventivamente il privato interessato.

2. Il privato destinatario della comunicazione ai sensi del comma 1, oltre alla facolta' di presentare proprie osservazioni, puo' richiedere all'ente procedente di acquisire le osservazioni dell'amministrazione regionale.

3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, l'ente procedente sospende il procedimento e invia la documentazione all'amministrazione regionale, che presenta le proprie osservazioni entro i venti giorni successivi al ricevimento, dandone contestuale comunicazione al privato interessato.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'ente locale titolare delle funzioni regionali adotta le determinazioni di sua competenza, motivando espressamente in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate.

Capo V

Informativa alle commissioni consiliari e al Consiglio regionale

Art. 14

Comunicazioni al Consiglio regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale da' tempestiva comunicazione alle commissioni consiliari competenti dei singoli casi di applicazione della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione generale sull'applicazione della presente legge.

Capo VI

Norme finali

Art. 15

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 76/1996

1. L'art. 3 della legge regionale n. 76/1996 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Accordo di programma). - 1. L'accordo di programma puo' essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni, enti pubblici ed eventualmente soggetti privati, nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di lavori pubblici;
b) per la realizzazione di una o piu' opere, interventi o programmi di intervento.

2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalita' di realizzazione, le attivita' di competenza, tempi e modalita' di finanziamento.».

Capo VI
Norme finali

Art. 16
Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, e la comunica agli enti interessati per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2; per ciascuna delle opere e' predisposto il documento operativo di cui all'art. 6, comma 2.

Capo VI
Norme finali

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2011

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2011.

(Omissis)